



1182

***Statuto
della
Camera di Commercio
di Lucca***

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Natura e sede
- Art. 2 Sigillo
- Art. 3 Compiti e funzioni
- Art. 4 Principi ispiratori
- Art. 5 Pubblicità dell'azione amministrativa
- Art. 6 Relazioni con il sistema camerale
- Art. 7 Autonomia Statutaria e Regolamentare

TITOLO II GLI ORGANI

- Art. 8 Gli organi camerali

CAPO I IL CONSIGLIO

- Art. 9 Natura, composizione, durata del Consiglio
- Art. 10 Funzioni del Consiglio
- Art. 11 Nomina e Cessazione dalla carica di Consigliere
- Art. 12 Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 13 Regolamento interno e Funzionamento del Consiglio

CAPO II LA GIUNTA

- Art. 14 Natura, composizione e durata della Giunta
- Art. 15 Funzioni della Giunta
- Art. 16 Cessazione dalla carica di membro della Giunta camerale
- Art. 17 Regolamento interno e funzionamento della Giunta

CAPO III IL PRESIDENTE

- Art. 18 Funzioni del Presidente
- Art. 19 Cessazione dalla carica e Mozione di sfiducia

CAPO IV IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 20 Nomina e composizione del Collegio dei Revisori
- Art. 21 Competenze e funzioni del Collegio dei Revisori

TITOLO III ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE

- Art. 22 Ordinamento della Camera di Commercio
- Art. 23 Il Segretario Generale
- Art. 24 La dirigenza
- Art. 25 Forme di valutazione
- Art. 26 Il Personale

TITOLO IV
LE PARTECIPAZIONI E LE AZIENDE SPECIALI

- Art. 27 Partecipazioni
- Art. 28 Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi, associazioni e fondazioni
- Art. 29 Accordi e moduli negoziali
- Art. 30 Aziende speciali

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON L'ESTERNO

- Art. 31 Istituti di partecipazione
- Art. 32 Istanze e proposte
- Art. 33 Consulta provinciale dei liberi professionisti

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 34 Entrata in vigore - pubblicità
- Art. 35 Revisione dello statuto
- Art. 36 Norma transitoria
- Art. 37 Norme di rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Natura e sede

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, di seguito denominata Camera di Commercio, istituita nel 1816, è ente pubblico dotato d'autonomia funzionale e svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di propria competenza.
2. Ha sede in Lucca e può dotarsi di uffici distaccati.

Art. 2

Sigillo

1. Il sigillo della Camera di Commercio, allegato al presente statuto, è rappresentato dal "Torsello" o "Fardello della Seta", legato con otto nodi su fondo turchino, colore della Repubblica di Lucca e sottoposto alla "M" che si riferisce alla Corte dei Mercanti ed alla Mercatura. Il sigillo comprende la data del 1182 relativa ad un trattato fra i Consoli Maggiori e i Consoli dei Mercanti delle città di Lucca e di Modena.

Art. 3

Compiti e funzioni

1. La Camera di Commercio svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e dell'economia della propria circoscrizione territoriale, nonché, fatte salve le competenze attribuite in via esclusiva ad altri soggetti, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.
2. La Camera di commercio, svolge in particolare le funzioni e i compiti relativi a:
 - a) tenuta del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
 - b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
 - c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività,
 - d) favorire l'accesso al credito ed alle forme di finanza agevolata ed innovativa con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
 - e) realizzazione di osservatori, analisi dell'economia locale e diffusione di informazione economica;
 - f) supporto all'internazionalizzazione per la promozione delle imprese all'estero e per l'attrazione di investimenti;
 - g) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso il sostegno e la realizzazione di servizi e infrastrutture nonché tramite collaborazioni con il sistema della ricerca e dell'alta formazione;
 - h) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.
 - i) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
 - j) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - k) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

- l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;
 - m) raccolta degli usi e delle consuetudini;
 - n) diffusione presso il sistema delle imprese delle normative e agevolazioni comunitarie per la crescita e lo sviluppo.
3. La Camera di Commercio singolarmente o in forma associata, esercita inoltre le funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalle Regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, secondo il principio di sussidiarietà.
 4. Per l'espletamento delle proprie funzioni, la Camera di Commercio promuove ovvero realizza strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale; l'ente partecipa, direttamente o indirettamente, anche insieme con altri soggetti pubblici o privati, ad organismi anche associativi, ad enti, fondazioni, a consorzi e a società.
 5. La Camera di Commercio, inoltre, ha facoltà di costituire aziende speciali, operanti, per quanto applicabili, secondo le norme di diritto privato, per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della propria circoscrizione territoriale.
 6. La Camera di Commercio può partecipare ad accordi di programma ed ad altre iniziative rientranti nella programmazione negoziata.
 7. La Camera di Commercio effettua la propria programmazione in coerenza con quella dell'Unione Europea, dello Stato e delle Regioni.
 8. La Camera di Commercio può altresì:
 - a) costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio;
 - b) promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 del codice civile e delle successive leggi che regolano la materia;
 - c) formulare pareri e proposte all'Unione europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione e agli enti locali sulle questioni che comunque interessino le imprese della propria circoscrizione territoriale.

Art. 4

Principi ispiratori

1. La Camera di Commercio impronta la propria attività a principi di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, pubblicità, semplificazione, integrità, pari opportunità.
2. La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e cooperazione con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli Enti locali, con gli altri enti pubblici e con gli organismi espressione delle categorie imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori.
3. Nel promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese la Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libertà dell'iniziativa economica, della libera concorrenza, della tutela e dignità del lavoro.

Art. 5

Pubblicità dell'azione amministrativa

1. La Camera di Commercio assicura la diffusione, anche attraverso reti informatiche, dei principali documenti camerali quali statuto, regolamenti, bandi di concorso e ogni altro atto o documento

riconosciuto di particolare interesse per il sistema delle imprese e per il mercato.

2. La Camera di Commercio garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso agli atti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente, nei limiti e con le modalità fissate dal regolamento camerale.

Art 6

Relazioni con il sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano, costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia, legalmente riconosciute dallo Stato.

Art. 7

Autonomia Statutaria e Regolamentare

1. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria e regolamentare che esplica nell'ambito dei principi fissati dalla legge nelle materie di propria competenza e in quelle delegate dallo Stato o dalla Regione.
2. Il Consiglio delibera sul proprio regolamento e su quelli relativi alla Consulta provinciale dei liberi professionisti, all'esercizio del diritto di accesso, agli istituti di partecipazione.
3. La Giunta delibera sul proprio regolamento interno nonché sugli altri regolamenti, nelle materie di competenza camerale, non riservati al Consiglio dalla legge o dal presente Statuto.

TITOLO II GLI ORGANI

Art. 8

Gli organi camerali

1. Gli organi della Camera di Commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei conti.

CAPO I IL CONSIGLIO

Art. 9

Natura, composizione, durata del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo della Camera di Commercio.
2. Il Consiglio è composto da 28 membri di cui 25 ripartiti come segue:
 - n. 1 in rappresentanza del settore agricoltura
 - n. 5 in rappresentanza del settore industria
 - n. 5 in rappresentanza del settore artigianato
 - n. 5 in rappresentanza del settore commercio
 - n. 1 in rappresentanza del settore cooperative
 - n. 2 in rappresentanza del settore turismo
 - n. 1 in rappresentanza del settore trasporti e spedizioni

n.1 in rappresentanza del settore credito e assicurazioni
n. 3 in rappresentanza del settore servizi alle imprese
n 1 in rappresentanza del settore attività ricreative e culturali

3. Del Consiglio fanno parte anche n. 3 consiglieri in rappresentanza, rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori, dei liberi professionisti costituiti in apposita Consulta.
4. Nella designazione dei propri rappresentanti le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti che hanno diritto a più di due rappresentanti si adeguano a quanto previsto dalla normativa vigente finalizzata a promuovere le pari opportunità tra uomo e donna.
5. La durata del mandato del Consiglio è di cinque anni dalla data del decreto di nomina del Presidente della Giunta regionale. La composizione del Consiglio rimane invariata per tutta la durata del mandato
6. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.
7. Le modalità di costituzione del Consiglio sono disciplinate dalla legge, dai regolamenti attuativi e, per le parti non disciplinate da queste fonti, dal regolamento del Consiglio camerale.

Art. 10

Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio camerale determina gli indirizzi generali e programmatici della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed adempie ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) predisporre e delibera lo statuto nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche
 - b) elegge tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
 - c) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
 - d) approva il Programma Pluriennale di attività della Camera di Commercio sulla base della proposta della Giunta camerale;
 - e) approva la Relazione Previsionale e Programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio sulla base della proposta della Giunta camerale;
 - f) determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di Commercio e delle Aziende Speciali secondo le previsioni di legge;
 - g) formula proposte alla Giunta;
 - h) può istituire gruppi di lavoro;
 - i) delibera sulla mozione di sfiducia alla Giunta o al Presidente presentate ai sensi degli articoli 17 e 20 del presente statuto;
 - j) esprime pareri su richiesta della Giunta camerale, su atti, programmi ed iniziative. In tal caso il Consiglio può essere riunito con procedura d'urgenza e deve pronunciarsi entro quindici giorni dalla richiesta da parte della Giunta camerale.

Art 11

Nomina e Cessazione dalla carica di Consigliere

1. I consiglieri camerali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.

2. I consiglieri cessano per dimissioni, decadenza o morte secondo quanto stabilito dalla legge, dai regolamenti di attuazione e dallo Statuto.
3. I consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla normativa vigente e nel caso in cui non partecipino a cinque sedute consecutive del Consiglio. In quest'ultima ipotesi, la decadenza è deliberata dal Consiglio stesso.
4. Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio.
5. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del Consiglio.
6. La decadenza dalla carica di consigliere determina quale effetto la decadenza da Presidente e da membro della Giunta.
7. Il Presidente, in caso di decesso, dimissioni o decadenza dei consiglieri, ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale, indicando le organizzazioni che avevano proceduto a designare il Consigliere da sostituire.

Art. 12

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni. Sulle materie di competenza del Consiglio, non è consentita ai singoli consiglieri alcuna delega di funzioni.
2. I consiglieri camerali rappresentano la comunità economica della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso.
3. I Consiglieri sono tenuti all'obbligo di riservatezza sugli atti e sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Il regolamento consiliare disciplina nel dettaglio i diritti e doveri dei consiglieri nonché modalità per il loro espletamento.

Art. 13

Regolamento interno e Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce annualmente in via ordinaria almeno in quattro sessioni entro i termini previsti dalla legge rispettivamente per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione Previsionale e Programmatica, del preventivo economico e del suo aggiornamento.
2. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiedono il Presidente o la Giunta o almeno sette componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. Il regolamento del Consiglio disciplina il funzionamento del Consiglio per le parti non previste dalla legge, dai regolamenti di applicazione, dal presente Statuto. Il regolamento disciplina, in particolare:
 - a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
 - b) i casi in cui le sedute del Consiglio non sono pubbliche;
 - c) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
 - d) la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni consiliari;
 - e) la partecipazione di soggetti terzi alle sedute del Consiglio.

CAPO II LA GIUNTA

Art. 14

Natura, composizione e durata della Giunta

1. La Giunta Camerale è organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio.
2. La Giunta, eletta dal Consiglio con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti applicativi, è composta dal Presidente e da un numero di membri variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 8; il numero è determinato dal Consiglio con votazione immediatamente precedente a quella di elezione della Giunta, con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. È comunque garantita nella Giunta la rappresentanza di almeno un membro eletto in rappresentanza di ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
4. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.
5. All'interno della Giunta deve essere garantita, in sede di elezione dell'intero Collegio, la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi.

Art. 15

Funzioni della Giunta

1. La Giunta Camerale:
 - a) elegge nel proprio seno il Vicepresidente;
 - b) attua gli indirizzi generali determinati dal Consiglio;
 - c) predispone per l'approvazione del Consiglio il programma pluriennale di attività ed i relativi aggiornamenti annuali nonché la relazione previsionale e programmatica;
 - d) predispone per l'approvazione del Consiglio, il preventivo economico, il suo aggiornamento ed il bilancio di esercizio;
 - e) delibera sulla partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società, associazioni, fondazioni, ed altri organismi;
 - f) delibera sulla costituzione e gestione di servizi e di aziende speciali;
 - g) delibera l'eventuale istituzione di uffici distaccati nella circoscrizione territoriale di competenza;
 - h) delibera i regolamenti tranne quelli di competenza del Consiglio;
 - i) riferisce al Consiglio, annualmente o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuale e pluriennale;
 - j) designa e nomina i rappresentanti camerale negli enti partecipati e, ove prevista, ne dispone la revoca;
 - k) nomina gli amministratori ed i componenti degli organismi di controllo delle aziende speciali;
 - l) delibera la partecipazione ad accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni ed altri atti negoziali;
 - m) definisce adeguate forme di controllo sugli organismi partecipati;
 - n) delibera sulla costituzione della Camera arbitrale e della Commissione di conciliazione, nonché sulla predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti;

- o) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 c.c.;
 - p) formula – sentito il Consiglio Camerale o su proposta di questo – pareri e proposte all'Unione europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione, nonché agli altri enti che nella medesima hanno la propria sede;
 - q) assegna al Segretario Generale obiettivi e risorse al fine della realizzazione del Programma Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica;
 - r) svolge, avvalendosi dell'organo di valutazione strategica, la valutazione e controllo strategico delle attività e dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e agli obiettivi individuati, anche con riferimento agli obiettivi assegnati al Segretario Generale ed alle aziende speciali;
 - s) designa il Segretario Generale e, su proposta di questo, indica il dirigente camerale che assume l'incarico di Vice Segretario Generale Vicario.
2. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dai regolamenti attuativi e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.
3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 16

Cessazione dalla carica di membro della Giunta camerale

1. I componenti della Giunta Camerale cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o morte. Le cause di decadenza dei componenti della Giunta Camerale sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto. La cessazione è immediatamente efficace. Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio. Il Consiglio, nella prima riunione utile, provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per l'elezione.
2. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, l'intera Giunta decade ed il Consiglio provvede tempestivamente alla nuova elezione dell'intero Collegio.
3. La Giunta Camerale cessa dalle sue funzioni per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio
4. E' ammessa mozione di sfiducia costruttiva nei confronti della Giunta se presentata da almeno 1/3 dei consiglieri e contenente sia l'elenco dei candidati che una motivata proposta. La mozione di sfiducia nei confronti della Giunta è deliberata a maggioranza dal Consiglio Camerale che, nella stessa seduta, procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge
5. In caso di dimissioni o decadenza, la Giunta Camerale rimane in carica sino all'elezione della nuova Giunta o alla nomina del commissario.
6. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio

Art. 17

Regolamento interno e funzionamento della Giunta

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo statuto.
2. La Giunta è convocata dal Presidente di sua iniziativa o quando ne facciano richiesta motivata almeno quattro membri con la proposta degli argomenti da discutere.

3. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe.
4. Il Presidente e i membri di Giunta hanno l'obbligo di astenersi dal voto in caso di conflitto di interessi. Se il conflitto di interessi riguarda il Segretario Generale, lo stesso viene, in tal caso, sostituito nella funzione di verbalizzante da un componente della Giunta scelto dal Presidente.
5. Il regolamento interno della Giunta stabilisce, per quanto non disciplinato dalla legge, dai regolamenti applicativi e dal presente Statuto, fra l'altro, le modalità di convocazione e di autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni, i soggetti che partecipano alle riunioni, la pubblicità o meno delle sedute

CAPO III IL PRESIDENTE

Art. 18

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della stessa
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
3. In caso di urgenza, il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta. I provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta, per la ratifica, nella prima riunione utile.
4. Il Presidente della Camera di Commercio è eletto dal Consiglio al suo interno secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti e dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio. Il suo mandato è rinnovabile solo per due volte.
5. La perdita della carica di consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di Presidente.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente eletto secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento della Giunta. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi le sue funzioni, solo per l'ordinaria amministrazione, sono svolte dal componente più anziano di età.
7. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume la reggenza fino all'elezione del nuovo Presidente, per la quale il Consiglio sarà convocato non oltre 60 giorni dalla data di inizio della vacanza.

Art. 19

Cessazione dalla carica e mozione di sfiducia

1. Il Presidente della Camera di Commercio cessa dalla carica per dimissioni, decadenza o morte. Oltre alle cause previste dalle normative vigenti il Presidente decade in caso di approvazione di mozione di sfiducia ai sensi del comma 2.
2. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia al Presidente qualora rilevi che lo stesso abbia commesso gravi violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai

deliberati formali del Consiglio o abbia compiuto atti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di Commercio.

3. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio, deve essere presentata in una seduta appositamente convocata e deve contenere l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
4. La mozione deve essere approvata, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio; nella stessa seduta si procede all'elezione del nuovo Presidente con le stesse maggioranze previste per la mozione.

CAPO IV IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 20

Nomina e composizione del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio Camerale secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale. All'interno del Collegio dei revisori deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
2. La durata del mandato conferito al Collegio dei revisori dei conti è di quattro anni dalla data di adozione della deliberazione di nomina.
3. Modalità di nomina e di costituzione del Collegio dei revisori dei conti nonché requisiti sono stabiliti dalla legge. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo del Collegio quest'ultimo sarà sostituito dal Consiglio con il membro supplente designato dal medesimo ente, in attesa che il soggetto che ha designato il membro effettivo cessato sostituisca con le modalità di legge il proprio membro. Il Presidente attiva le procedure per la sostituzione nel rispetto delle disposizioni di legge. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.

Art. 21

Competenze e funzioni del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio.
2. Il Collegio è convocato dal suo Presidente per sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno un componente effettivo.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta. Riferisce al Presidente – che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio – sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
4. I Revisori possono procedere in qualsiasi momento, sia collegialmente che individualmente, ad ispezioni e controlli ed hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili. Qualora essi procedano individualmente, gli indici e i parametri elaborati per il controllo di gestione, nonché i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori.

5. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge, altresì, i compiti previsti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
6. Al Collegio dei Revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili

TITOLO III ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE

Art. 22

Ordinamento della Camera di Commercio

1. La Camera di Commercio di Lucca è ordinata secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli indirizzi impartiti, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e le funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario Generale ed ai Dirigenti.
2. La Camera di Commercio disciplina con appositi provvedimenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di funzionalità, efficacia, efficienza, economicità, flessibilità, autonomia, sussidiarietà, professionalità, responsabilità, pari opportunità, garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa

Art. 23

Il Segretario Generale

1. Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio; egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti coordinandone l'attività. In particolare:
 - a. cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo ed attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di aree e di specifici progetti e gestioni;
 - b. nell'ambito dell'attività di programmazione dell'Ente definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane ed economico-finanziarie;
 - c. ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta, svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute di Consiglio e Giunta, eventualmente coadiuvato da funzionario camerale dallo stesso appositamente incaricato ed ha facoltà di intervenire esprimendo pareri e formulando proposte in merito agli argomenti in discussione;
 - d. coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta;
 - e. adotta gli atti relativi all'organizzazione dei/delle settori/aree in cui è articolata la struttura funzionale della Camera;
 - f. adotta provvedimenti amministrativi occorrenti alla gestione ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
 - g. dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e promuove l'adozione nei confronti degli stessi delle misure sanzionatorie di eventuali accertamenti negativi;
 - h. promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere nelle materie di competenza
 - i. richiede pareri ad organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
 - j. svolge l'attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

- k. decide i ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
 - l. esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e dallo Statuto, nonché quelle previste dai regolamenti camerali;
2. Il Segretario Generale è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta camerale, con le modalità previste dalla legge.
 3. La Giunta nomina su proposta del Segretario Generale, il dirigente Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
 4. In caso di assenza contemporanea del Segretario Generale e del dirigente Vicario, le funzioni sono svolte dal dirigente più anziano nella qualifica.

Art. 24

La dirigenza

1. Secondo le vigenti disposizioni di legge, ai dirigenti spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione nell'ambito del budget loro assegnato. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
2. I dirigenti esercitano le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare:
 - a. curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando i relativi provvedimenti amministrativi, ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate ivi compresi gli investimenti;
 - b. nominano i responsabili dei procedimenti nei confronti dei quali esplicano, in caso di inerzia, poteri sostitutivi;
 - c. dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono;
 - d. formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale;
 - e. provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate al proprio settore/area;
 - f. svolgono tutti gli altri compiti loro delegati dal Segretario Generale.
 - g. se delegati dal Presidente, rappresentano la Camera in giudizio e conferiscono procura ai difensori.

Art. 25

Forme di valutazione

1. La Camera di Commercio assicura attraverso idonei strumenti il controllo interno ed esterno di organizzazione amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione del personale, ivi compreso quello con incarico dirigenziale, ed il controllo strategico in conformità con le vigenti disposizioni

Art. 26

Il Personale

1. Al personale della Camera di Commercio si applicano le norme di legge e le disposizioni del CCNL del comparto di appartenenza.
2. La dotazione organica del personale è determinata dalla Giunta con cadenza di norma triennale, previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.

3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione al fine di favorire la crescita professionale del personale.

TITOLO IV LE PARTECIPAZIONI E LE AZIENDE SPECIALI

Art. 27

Partecipazioni

1. La Camera di Commercio assume iniziative per la costituzione o per la partecipazione a società, enti, consorzi aventi personalità giuridica e a fondazioni. Può costituire o partecipare ad altre forme associative che non comportino assunzione di responsabilità illimitata e che abbiano per oggetto obiettivi ed iniziative rilevanti ai fini della promozione di attività di interesse economico per le imprese operanti nella circoscrizione di competenza. Ai fini della partecipazione, la Camera deve effettuare le opportune verifiche di compatibilità e di inerenza alle proprie finalità istituzionali.
2. La partecipazione della Camera di Commercio è preferibilmente rivolta verso soggetti che prevedono la sottoposizione a revisione contabile.
3. La partecipazione ai soggetti di cui al comma 1 che prevedano il pagamento di contributi annuali o straordinari di gestione, deliberati dai propri organi, non è consentita, se non quando sia espressamente previsto che l'obbligo di pagamento del contributo sia vincolante per la Camera soltanto dopo l'approvazione della Giunta, ovvero quando sia possibile esercitare immediatamente incondizionato diritto di recesso dell'ente.

Art. 28

Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi, associazioni e fondazioni

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi, fondazioni ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli Enti partecipati nonché di indipendenza e di autonomia nei confronti degli enti stessi, oltre ai requisiti necessari secondo le normative vigenti.
2. I medesimi rappresentanti informano almeno annualmente gli Organi della Camera sulla gestione dell'Ente al quale sono preposti. Qualora richiesto redigono e presentano relazioni dettagliate sull'attività dell'Ente e sui progetti di sviluppo.

Art. 29

Accordi e moduli negoziali

1. La Camera di Commercio nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di opere ed interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove e partecipa alla realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.

Art. 30

Aziende speciali

1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento delle finalità di sostegno del sistema delle

imprese e del mercato, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata, aziende speciali ai sensi della normativa vigente, nell'ambito delle indicazioni programmatiche delineate dal Consiglio.

2. Le Aziende Speciali sono organismi strumentali della Camera di Commercio dotate di soggettività tributaria e, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria e agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Giunta camerale. La Camera di Commercio può attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali.
3. Per la realizzazione delle attività, nel rispetto comunque delle normative vigenti, le Aziende Speciali possono operare direttamente o stipulando accordi e convenzioni di collaborazione con altri Enti ed organismi pubblici e privati di comprovate professionalità, competenze ed esperienze professionali nei singoli settori di intervento, fermo restando che rimanga in capo all'azienda stessa l'attività prevalente.
4. Le Aziende Speciali sono disciplinate da un proprio Statuto approvato dalla Giunta Camerale; operano, per quanto applicabili, secondo le norme del diritto privato.
5. Le Aziende Speciali sono costituite con deliberazione di Giunta Camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e dell'economicità dell'attività delle aziende, nonché l'esistenza di organismi pubblici o privati aventi analoghe funzioni per evitare, per quanto possibile, duplicazioni di interventi
6. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle Aziende con la Camera per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
7. Gli amministratori ed i componenti degli organismi di controllo delle Aziende Speciali sono nominati dalla Giunta Camerale, secondo criteri e modalità stabiliti dagli Statuti delle Aziende e dalla normativa vigente, nel rispetto delle pari opportunità.

TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 31

Istituti di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, può promuovere la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività ed i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

Art. 32

Istanze e proposte

1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese operanti nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali, dei consumatori e degli ordini professionali, possono proporre agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte sulle materie di competenza dell'ente camerale

Art. 33

Consulta provinciale dei liberi professionisti

1. È istituita la Consulta provinciale dei liberi professionisti (qui di seguito Consulta), costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali, previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio, che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.
2. Fanno inoltre parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni delle categorie di professioni, a prevalente indirizzo giuridico - economico, scelti tra quelli che abbiano manifestato interesse a farne parte.
3. La Consulta è nominata dal Consiglio ed esprime pareri non vincolanti su richiesta degli organi della Camera di Commercio.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'ente camerale.
5. La consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34

Entrata in vigore - pubblicità

1. Lo statuto e i regolamenti sono pubblicati in modo permanente sul sito istituzionale della Camera di Commercio.
2. Copia dello statuto e delle sue modificazioni è trasmessa alla Regione Toscana, al Ministero dello Sviluppo Economico
3. Lo statuto e le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo camerale.